

n. 3746/2019 r.g.n.r.



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Il giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Micaela Raimondo,
letti gli atti del procedimento penale sopra indicato, iscritto a carico di
CAMPAGNA CALCEA + I (in atti
meglio generalizzato), in relazione alle seguenti ipotesi di reato:
595, 610, 660 c.v.;

vista la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal Pubblico Ministero in data _____;
**rilevato che la persona offesa, in atti generalizzata, ritualmente avvisate ex art. 408 co. 2 c.p.p.
non ha proposto tempestiva opposizione;**

ritenuto che le argomentazioni espresse nella richiesta di archiviazione - da intendersi qui integralmente
richiamata - circa l'infondatezza della *notitia criminis* siano condivisibili in quanto, all'esito delle indagini,
non emergono elementi suscettibili di sorreggere l'ipotesi accusatoria nei confronti della persona
indagata circa le ipotesi di reato formulate, né l'attività di indagine suppletiva espletata dal pm ha
consentito di acquisire ulteriori elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
ritenuto, pertanto, che la richiesta di archiviazione vada accolta;

P.Q.M.

Visti gli artt. 116 e 408 ss. c.p.p.,

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in
sede.

Autorizza il rilascio di copia del presente decreto e degli altri atti del fascicolo nei confronti degli aventi
diritto (indagato/a, persona offesa e rispettivi difensori) che ne facciano richiesta.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Agrigento, 23.1.2022

26.1.22
Micaela Raimondo

Il giudice per le indagini preliminari

Dott.ssa Micaela Raimondo



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Agrigento

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

1. CAMPAGNA Calogera, nata a Canicattì il 04.03.1954
2. ORBITELLO Francesco, nato a Canicattì il 5.6.1978

Per i reati di cui agli artt. 595, 610 e 660 c.p.

In cui è p.o. AMATO Caterina, nata a Cattolica Eraclea il 17.01.1967

OSSERVA

In data 10.09.2019 il Pubblico Ministero presentava richiesta di archiviazione in relazione al procedimento di cui in epigrafe che si riportano qui di seguito:

“Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata dalla persona offesa in relazione ad alcune condotte tenute dagli indagati nei suoi confronti in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Rapisardi di Canicattì.

In particolare i due indagati, in qualità di membri del direttivo del sindacato SAESE avrebbero posto in essere iniziative di turbativa dell’attività scolastica a contenuto denigratorio nei suoi confronti.

Le predette iniziative sarebbero consistite nell’invio di missive, con plurimi destinatari, e successivamente nella pubblicazione sul sito Facebook di alcuni post, al fine prima di dare corso a delle vertenze sindacali e poi di commentarne l’evoluzione.

Già sotto il profilo oggettivo si evidenzia come i toni utilizzati nei predetti scritti permettono di ritenere le frasi pronunciate espressione del diritto di critica, inteso come espressione di un giudizio, in quanto tale ontologicamente soggettivo, rispetto ad una determinata situazione di fatto. Il contesto nell’ambito del quale le frasi sono proferite, il contenuto oggettivo delle stesse - sempre e solo orientato sul merito dell’attività di gestione del plesso scolastico senza mai scadere sul piano personale - permette di escludere già dal punto di vista della materialità il reato di diffamazione.

Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto di critica deve ritenersi scriminante ogni qual volta il giudizio espresso, pur con toni duri ed aspri, rispetti i limiti di continenza e di verità - anche putativa -, il che appare pienamente rispettato nel caso di specie.

Si evidenzia, inoltre, come la condotta in esame appaia ulteriormente scriminata dall'esercizio di un altro diritto, ed in particolare quello di sciopero e più largamente inteso di rappresentanza sindacale che abbraccia tutte le attività prodromiche allo stesso (art. 39 Cost.). Quest'ultima è connaturata dal confronto fra l'organizzazione sindacale e la controparte contrattuale/datore di lavoro, nell'ambito del quale è ineludibile l'attività di evidenziazione dei – ritenuti - profili critici della gestione e nel far leva sui predetti al fine della tutela delle esigenze del lavoratore. Fintanto che, dunque, il predetto diritto viene esercitato con modalità continenti ai confini esterni dello stesso per come costituzionalmente disegnato, senza trasmodare in una indebita ed ingiustificata lesione della sfera giuridica del soggetto con cui avviene il confronto, la condotta deve ritenersi ampiamente scriminata.

Ciò non appare minato dalla decisione della Commissione di Garanzia in ordine alla legittimità dell'astensione per i due giorni del 16 e 17 aprile, la quale non solo attiene ai profili di sussistenza dei presupposti per l'astensione al lavoro nel caso specifico, ma soprattutto non impinge sulle modalità di estrinsecazione della volontà di procedere allo sciopero.

Infine si evidenzia come anche a non volere ritenere che la condotta, già sul piano oggettivo, sia scriminata dal legittimo esercizio di un diritto, quanto sopra non potrebbe non incidere in ordine alla sussistenza del dolo diffamazione.

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, si ritiene insussistente sia il delitto di violenza privata – del quale a prescindere dall'operatività di una scriminante manca l'elemento materiale, sotto il profilo della violenza e della minaccia finalizzata alla costrizione – così come quello di molestia- in quanto la condotta, oltre a non apparire in alcun modo petulante non appare sorretta dal dolo specifico richiesto dalla norma. ”

All'esito di opposizione all'archiviazione veniva emessa ordinanza dal GIP di questo Tribunale la quale rimandando integralmente alla richiesta di opposizione per l'individuazione della specifica attività da svolgere, disponeva che venissero effettuate indagini integrative.

Sono state, dunque, escusse a sommarie informazioni 46 persone, tutte operanti nell'ambito del plesso scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici e personale amministrativo) di cui l'odierna persona offesa è Direttrice.

Tutte hanno, in modo unanime, confermato di aver un buon rapporto con la Direttrice e di stimarla professionalmente e umanamente. Alcune hanno anche riferito in ordine alla decisione personale di non aderire allo sciopero indetto.

Ebbene tutto quanto sopra non modifica in alcun modo le considerazioni sottese all'originaria richiesta di archiviazione, fondata sulla sussistenza della scriminante del diritto di critica e del diritto di sciopero, di cui si ritengono rispettati i limiti intrinseci ed estrinseci. Rispetto a ciò, dunque, si manifesta del tutto irrilevante l'opinione di altre e diverse persone, laddove il giudizio – divergente- espresso dagli odierni indagati sia stato continentemente espresso, seppur da un prospettiva inevitabilmente soggettiva.

All'esito della svolta attività di indagine, dunque, non si ritiene siano emersi elementi ulteriori e dirimenti idonei a superare le considerazioni già espresse in sede di prima richiesta di archiviazione, che in questa sede si reiterano e debbono intendersi integralmente richiamate.

Si ritiene, dunque, che non si evidenzino, anche a seguito dell'integrazione di indagine disposta ed effettuata, elementi concreti per un utile esercizio dell'azione penale.

Pertanto, visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.

CHIEDE'

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Agrigento, 31.03.2021

Il sostituto Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Sara Varazi

V
IL PROCCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Luigi Patronaggio

